

## Comune di Gessate

Città Metropolitana di Milano

comune.gessate@legalmail.it

## Settore Finanziario

ragioneria@comune.gessate.mi.it

P.zza Municipio 1-20060 Gessate (MI) Tel. 02.959299.557 -Fax 02.95382853 P.I. 00973680150

# I.M.U. 2021

Di cosa si tratta	La Legge di bilancio 2020, con decorrenza dal 01.01.2020 ha riorganizzato la tassazione comunale sugli immobili. È stata abrogata la TASI ed è stata riformulata la disciplina dell'IMU in un unico testo normativo (contenuto nell'art. 1, commi da 738 a 786 della Legge 27.12.2019, n. 160). La nuova IMU mantiene l'esenzione già prevista da IMU e TASI per l'abitazione principale. L'IMU è un'imposta destinata principalmente al Comune, in relazione al possesso di beni immobili. È dovuta dal proprietario, dall'usufruttuario, dal titolare del diritto d'uso, abitazione o superficie, di fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili.  Dal 1º gennaio 2013 non è dovuta sulle abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	Rif. normativo L. 160/19 art. 1 – comma 740 – comma 743
Chi deve pagare	<ul> <li>I soggetti passivi dell'IMU (cioè le persone fisiche o giuridiche obbligate al pagamento) sono:         <ul> <li>I proprietari di immobili, incluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati;</li> <li>I titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione (compresi i coniugi assegnatari dell'abitazione coniugale, in caso di separazione legale), enfiteusi, superficie sugli stessi;</li> <li>I concessionari di aree demaniali;</li> <li>I locatari di immobili concessi in leasing (anche da costruire o in corso di costruzione), a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.</li> </ul> </li> </ul>	L. 160/19 art. 1 – comma 740 – comma 743
Quando pagare	Il contribuente può scegliere di pagare l'IMU in due rate  • ACCONTO: entro il 16 giugno 2021  • SALDO: entro il 16 dicembre 2021 oppure in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2021.	L. 160/19 art. 1 – comma 762
Come pagare	L'IMU è un'imposta dovuta in autoliquidazione da parte del contribuente, pertanto non verranno inviati bollettini di pagamento.  Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, anche in modo telematico, la cui compilazione deve essere fatta utilizzando i seguenti codici:  3912 – IMU abitazione principale e pertinenze 3913 - IMU - imposta municipale propria su fabbricati rurali ad uso strumentale 3914 – IMU terreni agricoli 3916 – IMU aree fabbricabili 3918 – IMU altri fabbricati 3925 – IMU immobili ad uso produttivo categoria D – quota STATO 3930 – IMU immobili ad uso produttivo categoria D – incremento COMUNE 3939 - IMU - imposta municipale propria su fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.	L. 160/19 art. 1 - comma 765

Il codice comune (valido solo per gli immobili siti sul territorio di Gessate) da utilizzare è: **D995**. I cittadini **residenti all'estero** possono versare l'importo dovuto sul conto corrente del Comune di Gessate IBAN: IT 86 O 08453 33140 000000601291 (Codice BIC: ICRAITRRCL0) indicando nella causale - "Codice fiscale del contribuente - IMU 2021". L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo anche in caso di L. 160/2019 art. contitolarità dell'immobile. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti 1 comma 777 anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri. art. 23 vigente Reg. IMU Ai sensi del Regolamento I.M.U. l'imposta non è versata qualora essa sia Art. 25 vigente inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta Reg. IMU complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo. Su quale La BASE IMPONIBILE è così costituita: L. 160/19 art. 1 base - comma 745 imponibile si 1) Per i **fabbricati iscritti in catasto** il valore imponibile si ottiene moltiplicando comma 746 – calcola la rendita catastale, rivalutata del 5%: comma 761 l'imposta per 160 per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo A (esclusa la cat. A/10), C/2, C/6 e C/7; per **140** per i fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie C/3, C/4 e C/5; per **80** per i fabbricati delle categorie A/10 e D/5; per **65** per i fabbricati del gruppo catastale D (escluso la cat. D/5); per 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1 2) Per i fabbricati non iscritti in catasto, si invita il contribuente a provvedere alla relativa regolarizzazione, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge. 3) Per i terreni agricoli, anche non coltivati, il valore imponibile si ottiene applicando all'ammontare del reddito dominicale catastale vigente al 1º gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. 4) Per le aree fabbricabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio con riferimento alle caratteristiche dell'area, ubicazione, indici di edificabilità, destinazione d'uso, ecc... moltiplicato per i metri quadrati. I valori delle aree edificabili per l'anno 2021, ai soli effetti della limitazione del potere di accertamento da parte del Comune per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sono approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 27/05/2021, presente sul sito istituzionale dell'Ente. https://www.municipiumapp.it/s3/uploads/ckeditor/attachments/1/4/7/3/6 /2/DELIBERA Num 51 Delibera originale 07 06 2021.pdf https://www.municipiumapp.it/s3/uploads/ckeditor/attachments/1/4/7/3/6 /3/DELIBERA Num 51 Allegato1 Tabella valori aree 2021 finale 07 0

5) Immobili soggetti a interventi di demolizione/ristrutturazione/risanamento/restauro.

6 2021.PDF

Per tali immobili l'imposta deve essere calcolata sul valore dell'area edificabile equivalente, avendo riguardo ai valori deliberati per aree similari ed alla volumetria oggetto degli interventi, senza tenere conto della rendita

	del fabbricato, fino alla data di ultimazione dei lavori oppure, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è utilizzato.  L'imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso durante l'anno; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno <b>15 giorni</b> è da considerare per intero.	
Agevolazioni per l'abitazione principale e le sue pertinenze	È' abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.  Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze del contribuente si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00.= rapportate al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alla detrazione stessa.  Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ugual misura a prescindere dalla quota di possesso e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica.	L. 160/19 art. 1 – comma 749

## Altre agevolazioni

La base imponibile sulla quale è calcolata l'imposta dovuta è ridotta al 50% nei sequenti casi:

- L. 160/19 art. 1 – comma 747 – comma 760
- Art. 16 vigente Reg. IMU
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
  - 1. il contratto di comodato sia registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate (non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato), per cui la riduzione del 50% potrà essere applicabile solo dalla data di registrazione del contratto;
  - 2. il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
  - 3. oppure il comodante oltre all'immobile concesso in comodato nel Comune di Gessate possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

- **Fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42.
- Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (condizioni di gravi carenze statiche e igienico sanitarie non superabili con interventi di manutenzione), da dimostrare mediante perizia dell'ufficio tecnico comunale o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 17 del Regolamento Comunale IMU).

La base imponibile sulla quale è calcolata l'imposta dovuta è ridotta del 25% nei sequenti casi:

• Abitazione locata a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998.

Il soggetto passivo che beneficia delle riduzioni attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

# L. 160/19 art.1 - comma 760

L. 160/19 art.

1 – comma 758

del

Req.

- comma 759

## Esenzioni

### Sono esenti:

- **Le abitazioni principali** classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), ad esclusione degli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 (edifici di pregio, ville, castelli);
  - e a Art. 19

**IMU** 

- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa qualora adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008);
- Unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco;
- Le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale, ed in particolare:
  - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la

L. 160/2019 art. 1 comma 741 Art. 7 del vigente Reg. IMU stessa non risulti locata;

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili non autosufficienti (titolari di indennità di accompagnamento) che acquisiscono la residenza presso parenti o affini, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ▶ la casa coniugale o 'casa familiare' assegnata con apposito provvedimento giudiziale rispettivamente al coniuge assegnatario o al coniuge di fatto;
- Dal 2021 (nel 2020 era stata tolta la riduzione) una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato italiano ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che l'immobile non sia locato.
- I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti;
- I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- I fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
- I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale del reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- Gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7. Del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

#### Dal 2021:

- Sono esentati dall'acconto IMU 2021, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di cui al decreto sostegni, gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- Sono esentati dall'acconto IMU 2021, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di cui al decreto sostegni, gli immobili destinati a stabilimenti balneari, termali o simili, ad alberghi (in categoria D/2) e le relative pertinenze, gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi. L'esenzione riguarda anche gli immobili di categoria D, in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili. Va rammentato che, fatta eccezione per gli immobili degli stabilimenti balneari, termali e simili e di quelli utilizzati dalle imprese di allestimento di strutture espositive, per tutti gli altri immobili l'esenzione è condizionata al

L. 178/2020 art. 1 – comma 48

Art. 18 del vigente Reg. IMU

D.L. 104/2020 art. 78

L. 178/2020 art. 1 – comma 599

L. 69/2021

D.L. 73/2021

fatto che il soggetto passivo sia anche il gestore dell'attività negli stessi esercitata.

L'esenzione dell'acconto IMU 2021, in base a quanto stabilito dal decreto sostegni, è destinata ai titolari di partita IVA, residenti in Italia o stabiliti nel territorio dello Stato italiano, esercenti attività di impresa, arte o professione, ovvero titolari di reddito agrario ovvero a coloro che esercitano, per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività commerciali previste dall'articolo 2195 del Codice civile o attività artistiche o professionali. Sono altresì compresi gli imprenditori agricoli che producono reddito agrario, in quanto esercitano le attività previste dall'articolo 32 del Tuir, rientranti nei limiti ivi previsti.

È necessario, pertanto, che imprese e professionisti siano titolari di partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021. Sono escluse tutte le imprese, le professioni e le attività agricole cessate alla data del 22 marzo 2021 o avviate dopo la medesima data.

Sono esclusi tutti i soggetti con fatturato (o compensi) superiori a 10 milioni di euro nel periodo di imposta relativo al 2019 ovvero precedente a quello vigente il 31 dicembre 2020.

Per poter beneficiare dell'esenzione, deve essersi realizzato il calo minimo del 30% della media mensile di fatturato e corrispettivi realizzati nel 2020 rispetto alla medesima media mensile del 2019. Quest'ultimo requisito non è richiesto per le attività iniziate dal 1° gennaio 2019.

L'agevolazione IMU compete comunque solamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi IMU nei quali i medesimi soggetti esercitano l'attività di cui sono gestori.

Tra i beneficiari del contributo a fondo perduto figurano anche le imprese agricole, titolari di reddito d'impresa o di reddito agrario, che potranno non corrispondere l'IMU a giugno per i fabbricati rurali strumentali posseduti e utilizzati per le finalità previste dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993.

Per tutte le fattispecie indicate nella normativa sopra richiamata, qualora un immobile sia posseduto in quota è esentata soltanto la quota per la quale si verifica la corrispondenza tra proprietario dell'immobile e gestore dell'attività ivi esercitata.

Per beneficiare delle esenzioni è necessario che il contribuente presenti al protocollo dell'Ente la documentazione comprovante i requisiti richiesti dalla norma:

- Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 30/06/2022 per esenzione 2021) indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione, barrando la casella "esente" ed indicando il periodo di esenzione;
- Copia del bilancio e dichiarazione IVA 2019;
- Copia del bilancio e dichiarazione IVA 2020;
- Copia della dichiarazione dei redditi 2019;
- Copia della dichiarazione dei redditi 2020.

La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata alla PEC: comune.gessate@legalmail.it

Tariffe	Con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 31/03/2021 sono state stabilite le seguenti <b>aliquote per l'anno 2021</b> :	L. 160/19 art. 1 – comma 750
	<ul> <li>Aliquota dello 0,57 % per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nelle quali il possessore dimora e risiede anagraficamente e per le relative unità di pertinenza, esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;</li> </ul>	– comma 756
	<ul> <li>Aliquota dell'1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria D/10. A tal fine si precisa che l'importo relativo all'aliquota dello 0,76% è di competenza dello Stato e quindi andrà versato con il codice tributo 3925, mentre la parte rimanente relativa allo 0,3% è di competenza del Comune di Gessate e andrà versato con il codice tributo 3930.</li> </ul>	
	<ul> <li>Aliquota dello 0,96% per i terreni agricoli (anche incolti) non posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art.</li> <li>1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti;</li> </ul>	
	<ul> <li>Aliquota dello 0,17% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce);</li> </ul>	
	<ul> <li>Aliquota dello 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;</li> </ul>	
	<ul> <li>Aliquota dello 0,96% per tutti gli altri immobili non rientranti nelle precedenti casistiche.</li> </ul>	
	https://www.municipiumapp.it/s3/uploads/ckeditor/attachments/1/4/3/3/2/7/ CC 12 del 31 03 2021 - Aliquote IMU 2021.PDF	
Eventuali obblighi dichiarativi	I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Il modello e le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU sono scaricabili dal sito internet del Comune.	L. 160/19 art. 1 – comma 769 – comma 775
	https://www.comune.gessate.mi.it/s3/uploads/ckeditor/attachments/1/5/3/9/8/modulo Dichiarazione IMU EDITABILE.pdf	
A chi rivolgersi per ulteriori informazioni	Per coloro che volessero ulteriori informazioni è possibile contattare <b>l'ufficio Tributi</b> telefonicamente al numero <b>02-959299557</b> , o tramite l'indirizzo e-mail <b>ragioneria@comune.gessate.mi.it</b> .  Solo per casi di effettiva necessità ed urgenza sarà possibile, previo appuntamento, accedere allo sportello comunale nei seguenti orari:	
	Lunedì dalle 15,00 alle 18,00 Martedì dalle 09,00 alle 12,00 Mercoledì dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 Venerdì dalle 09,00 alle 12,00	
	Sul sito del Comune di Gessate www.comune.gessate.mi.it sono disponibili tutte le informazioni e i modelli relativi ai tributi comunali ed è possibile effettuare:	
	<ul> <li>il calcolo on line dell'IMU dovuta;</li> <li>la stampa del modello F24;</li> <li>il calcolo del ravvedimento operoso.</li> </ul>	
Calcolatore	È possibile effettuare il calcolo dell'IMU accedendo al calcolatore. (link sotto riportato)	
	Il contribuente dovrà prestare attenzione all'inserimento dei dati.	
	Si invita sempre alla verifica dei calcoli effettuati. Il Comune di Gessate e la società sviluppatrice della procedura non sono responsabili di errori causati dall'uso del calcolatore che viene fornito gratuitamente così com'è. L'utente con l'utilizzo dell'applicazione solleva chiunque da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dall'uso dell'applicazione stessa. Si ricorda che, tale servizio,	

	non preclude l'attività di controllo dell'ufficio tributi. La preghiamo quindi di verificare attentamente l'esattezza dei dati. Si invita inoltre a verificare sempre il regolamento e le deliberazioni approvati dal Comune.	
	LINK: https://net4.portalecomuni.it/portalecittadinotest/CalcoloIMU?CodCom=D995	
Ravvedimento operoso	Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.	D.Lgs 472/1997 art. 13
	Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari, accertamenti già notificati,).	D.Lgs 471/1997 art. 13 – comma 1 L. 160/2019
	Il pagamento può avvenire anche con più versamenti in tempi diversi purché tutti siano effettuati entro il termine previsto.	art. 1 comma 774 – comma
	Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24.	775 – comma 776
Rimborsi	Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso di somme versate e non dovute, entro cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.	L. 296/2006 Art. 1 comma 164-165-168
	La domanda di rimborso afferente la quota statale, verificata per la competenza dall'ufficio tributi, viene trasmessa al Ministero dell'Interno e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini dell'erogazione statale del rimborso spettante.	Art. 24 del vigente Reg. IMU
	https://www.comune.gessate.mi.it/s3/uploads/ckeditor/attachments/1/5/4/0/3/Istanza di rimborso IMU 1.pdf	
Pagamenti rateali	Nel caso di atti di accertamento notificati, il contribuente può chiedere il pagamento rateale dell'atto così come previsto dal Regolamento.	Art. 27 del vigente Reg. IMU
	https://www.comune.gessate.mi.it/s3/uploads/ckeditor/attachments/1/5/4/0/ 2/Rateizzazione IMU.pdf	Art. da 796 a 804 L. 160/2020
Funzionario Responsabile	Dr.ssa Ottolini Laura, responsabile del Settore Economico Finanziario	L. 160/19 art. 1 – comma 778 –
		Deliberazione G.C. n. 56 del 09/07/2020